

LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1986, N. 57:

Istituzione della Riserva Naturale Guidata "Sorgenti del Pescara".

Art. 1 (Istituzione)

È istituita la Riserva Naturale Guidata delle Sorgenti del fiume Pescara.

Art. 2 (Perimetrazione)

I confini della Riserva Naturale Guidata delle Sorgenti del Pescara sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1 :2000, relativa ai fogli catastali n. 18 e n. 19.

Entro il termine di 120giornid alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente gestore di cui al successivo art.3 provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali lungo le strade di accesso alla Riserva, nel rispetto delle indicazioni contenute nel programma pluriennale di attuazione di cui al successivo articolo 4, fatti salvi gli impegni previsti dal piano generale degli acquedotti.

Entro il medesimo termine di 120 giorni, l'Ente gestore dovrà definire e segnalare una adeguata fascia di rispetto.

Art. 3 (Gestione)

La gestione della Riserva è demandata al Comune di Popoli, entro il cui territorio ricade completamente la Riserva stessa.

Ai fini della gestione della Riserva, il Comune può avvalersi, nei modi e nelle forme che riterrà più idonee, di associazioni, cooperative o istituti particolarmente qualificati.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Popoli dovrà definire, mediante apposita delibera consiliare, l'organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva medesima.

Entro i successivi 90 giorni il Consiglio comunale, su proposta dell'organo di gestione di cui al precedente comma, approva il piano di gestione della Riserva, sul quale dovrà preliminarmente acquisire il parere favorevole del competente Settore della Giunta Regionale.

Qualora, entro il predetto termine di 120 giorni, il Comune non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti nei precedenti commi, la giunta regionale gestirà in via provvisoria la Riserva, attraverso il proprio Ufficio preposto ai Parchi e le Riserve Naturali.

Il piano di gestione di cui al precedente 4° comma dovrà contenere anche il regolamento di esercizio della Riserva, ove si stabiliscano le Modalità di accesso e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi che in essa saranno realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica.

Art. 4 (Direttive per la valorizzazione)

Entro il termine di 120 giorni dalla data di istituzione della Riserva, l'Ente gestore, d'intesa con la Giunta regionale, predispone il programma pluriennale di attuazione della Riserva.

Il programma pluriennale di attuazione dovrà prevedere ogni possibile iniziativa tesa alla valorizzazione ambientale, naturalistica e scientifica della Riserva e gli interventi da porre in atto per il necessario ripristino ambientale e per l'adeguamento delle infrastrutture esistenti alle funzioni ed alle finalità della Riserva stessa.

Art. 5 (Piano di spesa)

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 maggio degli anni successivi, l'Ente gestore predispone ed approva un piano di spesa dello stanziamento di cui al successivo art. 8 e degli eventuali successivi stanziamenti annuali.

Tale piano di spesa deve essere inoltrato alla Giunta regionale che lo esamina, per la necessaria approvazione, entro i trenta giorni successivi all'arrivo presso il competente Settore. Successivamente e nel rispetto dei termini in esso contenuti, la Giunta regionale provvederà alle necessarie erogazioni.

Art. 6 (Norme di tutela)

All'interno della Riserva sono vietati i seguenti interventi:

- a. alterazione delle caratteristiche
- b. apertura di nuove strade;
- c. apertura di cave;
- d. modificazione del regime delle acque;
- e. costruzione di nuovi edifici;
- f. caccia e pesca;
- g. prelievi ed introduzione di qualsiasi specie animale e vegetale, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri ecologici o di prelievi per scopi scientifici.

Nelle more della predisposizione ed approvazione del programma pluriennale di attuazione della Riserva, ogni intervento non contemplato nel presente articolo potrà essere attuato solo dietro specifica autorizzazione dell'Ente gestore, sentita la Giunta regionale.

Art. 7 (Sanzioni)

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nel precedente art. 6, si rimanda alle norme statali che regolano la materia.

Art. 8 (Norme finanziarie)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato, per l'anno 1986, in L. 60.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

Cap. 272330 "Contributi ed oneri per il perseguimento delle finalità programmatiche e l'esercizio dei poteri in campo urbanistico"

- in diminuzione L. 60.000.000

Cap. 292423 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 29, Tit. II, Sez. 08, Ctg. 4), denominato "Spese per la istituzione della Riserva Naturale guidata delle sorgenti del fiume Pescara"

- in aumento L. 60.000.000

Ai riconnessi eventuali oneri successivi al 1986, si provvederà con apposita successiva legge regionale.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 31 ottobre 1986.

MATTUCCI